

Proposta N.: **DG/PRO/2025/47**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MISURA RIDOTTA
RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

LA GIUNTA

Premesso che:

- con delibera P.G. n. 528563/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dell'Imposta di soggiorno, recependo le disposizioni introdotte dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha modificato l'art. 4 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, attribuendo a tutti i gestori delle strutture ricettive la qualifica di responsabili del pagamento dell'Imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- la normativa ha conseguentemente ridefinito gli obblighi di pagamento dell'imposta di soggiorno in ottica tributaria, prevedendo per i soggetti responsabili l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta al Comune, nonché l'obbligo di presentazione annuale di una dichiarazione tributaria all'Agenzia delle Entrate;
- rimangono soggette alle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 689/1981 le violazioni degli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento P.G. n. 528563/2020, come stabilito dall'art. 7 comma 5 del medesimo Regolamento. Tali violazioni sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00, in conformità alle disposizioni del Capo I, Sezioni I e II della medesima legge;

Dato atto che:

- l'art. 16, comma 1, della L. n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, pari a un terzo del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la Giunta Comunale, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, ha la facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, purché entro i limiti edittali minimi e massimi previsti;
- in applicazione di tale principio, con Delibera P.G. n. 52148/2021, la Giunta ha stabilito che la sanzione amministrativa in misura ridotta per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento dell'Imposta di soggiorno P.G. n. 528563/2020 accertate in sede di controllo per ciascun trimestre fosse pari ad euro 400,00;

Considerato che le violazioni relative al versamento dell'imposta di soggiorno sono sanzionate secondo le disposizioni tributarie e che recenti interventi legislativi hanno previsto una riduzione di tali sanzioni;

Ritenuto similmente opportuno diminuire l'entità della sanzione amministrativa in misura ridotta definita dalla Delibera di Giunta P.G. n. 52148/2021 per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento dell'Imposta di soggiorno P.G. n. 528563/2020, rideterminandola nei seguenti importi:

- per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettera a): euro 200,00;
- per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettera b):
 - Euro 50,00 in caso di tardiva presentazione della comunicazione trimestrale (oltre il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre);
 - Euro 200,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione trimestrale.

Precisato che:

- i nuovi importi del pagamento in misura ridotta troveranno applicazione anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, per le quali non siano ancora stati emessi i relativi verbali di accertamento;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati adeguatamente valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;

Visti:

- l'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche;
- l'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 6-bis della Legge n. 125/2008;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto-Legge n. 174/2012, dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. DI DEFINIRE l'ammontare del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento dell'Imposta di soggiorno P.G. n. 528563/2020, nei seguenti importi:

- per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettera a): euro 200,00;
- per le violazioni dell'art. 5 comma 2 lettera b):
 - Euro 50,00 in caso di tardiva presentazione della comunicazione trimestrale (oltre il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre);
 - Euro 200,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione trimestrale.

2. DI PRECISARE che tali importi troveranno applicazione anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, per le quali non siano ancora stati emessi i relativi verbali di accertamento.

Infine, con votazione separata all'unanimità,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Segretaria Generale
Maria Riva

La Vice Sindaca
EMILY MARION CLANCY

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -